

INPS

DETERMINAZIONE N. 229 DEL 14 DIC. 2012  
INPS - UFF. OO.CC. - Pervenuto il 14 DIC. 2012

Oggetto: DISCIPLINA DELLE RATEAZIONI CONTRIBUTIVE

IL PRESIDENTE

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;  
VISTO il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;  
VISTO il D.P.R. 30 luglio 2008, con il quale il dott. Antonio Mastrapasqua è stato nominato, per la durata di un quadriennio, Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);  
VISTO l'art. 21, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha differito la durata in carica del Presidente dell'INPS fino al 31 dicembre 2014;  
VISTO l'art. 7, comma 8, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;  
VISTO l'art. 21 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*", convertito con modificazioni dalla Legge 22 novembre 2011, n. 214, che ha disposto la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS, con decorrenza 1° gennaio 2012, e l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi;  
VISTA la direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 dicembre 2011;  
VISTO l'art. 2, comma 11, del Decreto Legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella Legge 7 dicembre 1989, n. 389 e successive modificazioni, che ha definito la titolarità degli Enti gestori di previdenza e assistenza obbligatorie e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a concedere il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, rispettivamente in 24 e 36 mensilità;  
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 288 dell'11 aprile 1995, con la quale è stato approvato il regolamento per la definizione delle rateazioni contributive successivamente integrato con le Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 1202 del 23 luglio 1996 e n. 356 dell'11 marzo 1997;  
VISTO l'art. 116, comma 17, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, che nei casi previsti dal comma 15, lettera a), ha stabilito che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e

Finanze, può autorizzare il pagamento rateale di cui al predetto articolo 2, comma 11, del Decreto Legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 1989, n. 389, fino a 60 mesi;

VISTE le circolari n. 31 del 25 maggio 2000 e n. 41 del 9 aprile 2001 emanate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con cui sono stati definiti i criteri e le modalità in materia di autorizzazione al pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge;

VISTO l'art. 3, comma 3 *bis*, del Decreto Legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, nella Legge 8 agosto 2002, n. 178;

VISTO l'art. 26 del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, come sostituito dal comma 2 *ter* dell'art. 36 del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

VISTE le Determinazioni Commissariali n. 250 del 18 dicembre 2009 e n. 106 del 7 maggio 2010, recanti modifiche alla disciplina della rateazione dei debiti contributivi approvata dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 288 dell'11 aprile 1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le circolari n. 106 del 3 agosto 2010 e n. 148 del 24 novembre 2010 con le quali è stata data attuazione a quanto disposto nelle predette Determinazioni Commissariali e si è provveduto a definire le competenze in materia di rateazione dei crediti affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione;

VISTO l'art. 30 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, ha introdotto una nuova modalità di riscossione dei crediti dell'INPS attraverso l'Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo;

ATTESO che con la circolare n. 4 del 13 gennaio 2011, con riferimento agli effetti conseguenti all'introduzione del nuovo sistema di riscossione sulla disciplina delle rateazioni amministrative, sono state fornite le istruzioni sulle modalità di recupero in forma rateale dei debiti contributivi in fase amministrativa;

VISTE la Delibera n. 541 del 10 maggio 2000 del Commissario Straordinario dell'ENPALS, le circolari n. 15 del 30 aprile 2002, n. 17 del 3 aprile 2003 e n. 18 del 6 luglio 2004 dell'ENPALS, con le quali è stato regolato il pagamento rateale dei debiti contributivi;

VISTE la circolare n. 18 del 2 maggio 2002 con la quale l'INPDAP ha dettato i criteri regolatori in materia di pagamento rateale dei debiti contributivi e la successiva nota operativa n. 11 del 7 aprile 2004;

TENUTO CONTO che le predette disposizioni dell'ENPALS e dell'INPDAP, analogamente alla disciplina dettata dall'INPS, sono state adottate sulla base della medesima normativa che regola la materia delle rateazioni dei crediti nei confronti degli Enti previdenziali;

CONSIDERATA, altresì, la specificità della regolamentazione adottata da ciascuno dei predetti Enti, con riferimento, in particolare, ai criteri di attribuzione delle competenze decisionali;

RILEVATA la necessità di procedere all'armonizzazione dei criteri regolatori in materia di pagamenti in forma rateale dei crediti contributivi di competenza dell'INPS e delle gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS;  
ESAMINATA la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore Generale;

### DETERMINA

di approvare il Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa, quale risulta dal testo allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione.

Il Regolamento abroga e sostituisce il precedente testo adottato in materia con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 288 dell'11 aprile 1995, successivamente integrato con le Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 1202 del 23 luglio 1996 e n. 356 dell'11 marzo 1997.

Restano ferme le competenze decisionali in materia di rateizzazioni dei debiti contributivi e di riduzione delle sanzioni civili concesse dall'Istituto, previste dal vigente Ordinamento di servizi in capo alla Direzione centrale Entrate e, relativamente alle funzioni esercitate nel territorio di competenza dai Direttori regionali e dai Direttori provinciali, ex artt. 19 e 20 del vigente Regolamento di Organizzazione dell'Istituto così come determinate dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 340 del 21 settembre 2005 e n. 175 del 7 giugno 2006.

La presente determinazione viene trasmessa per l'approvazione ai Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 8 della Legge 9 marzo 1989, n. 88.

IL PRESIDENTE  
Dott. Antonio Mastrapasqua



Ufficio di Segreteria  
degli Organi Collegiali  
Per copia conforme all'originale  
che si invia per l'esecuzione

Al D.C. ENTRATE

AL D.C. ENTRATE E POS. ASS. EX INPDAP

AL R. COORD. A. I. G. EX ENPALS - INPS

Il Direttore



**229**  
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. DEL 14 DIC. 2012  
DISCIPLINA DELLE RATEAZIONI CONTRIBUTIVE

- A) Le rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa per i quali non è stato ancora formato l'Avviso di Addebito possono essere concesse fino ad un massimo di 24 mesi.  
Il prolungamento delle rateazioni fino a 36 mesi è autorizzato dagli organi di governo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il prolungamento fino a 60 mesi è disposto con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze.
- B) La rateazione potrà essere concessa per regolarizzare tutte le esposizioni debitorie accertate alla data di presentazione della domanda, incluse, ove previste, anche le somme dovute a titolo di ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori.  
La domanda di rateazione viene valutata sulla base dei dati riportati nell'estratto contributivo e non è suscettibile di modifica dopo la sua sottoscrizione da parte del contribuente; l'estratto specificherà le partite debitorie e gli eventuali versamenti non ancora contabilizzati, con l'indicazione della relativa data, che vengono riconosciuti dall'Istituto ai fini della determinazione del debito da rateizzare.
- C) Le domande di rateazione possono essere accolte a condizione che il debitore:
- risulti in possesso della correntezza contributiva con riferimento alla contribuzione relativa all'ultimo mese/periodo precedente e scaduto alla data di presentazione della domanda;
  - non inserisca nell'istanza di rateazione un'esposizione debitoria che si sia determinata nel corso di una precedente dilazione;
  - riconosca esplicitamente ed incondizionatamente il credito dell'Istituto, impegnandosi a rinunciare a tutte le eccezioni che possano influire sulla esistenza e sulla azionabilità del credito stesso nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile;
  - prenda atto che la rateizzazione delle somme dovute a titolo di ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori non produce effetto sulla permanenza dell'obbligo, da parte dell'Istituto, di provvedere alla denuncia all'Autorità Giudiziaria della notizia di reato;
  - dichiarare di soddisfare, per ogni gestione assicurativa, il debito per contributi e somme aggiuntive nei confronti dell'Istituto secondo la seguente graduazione a partire dal periodo più remoto:
    - a) ritenute a carico del lavoratore, ove previste;
    - b) somme aggiuntive a titolo di sanzioni civili o ad altro titolo previsto dalla vigente legislazione;
    - c) altre contribuzioni obbligatorie;

- prenda atto che il pagamento in forma rateale comporta l'applicazione degli interessi di dilazione al tasso vigente alla data di presentazione della domanda di rateazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del Decreto Legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla Legge 26 settembre 1981, n. 537, come modificato dall'art. 3, comma 4, del Decreto Legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito dalla Legge 29 luglio 1996 n. 402;
- prenda atto che, nell'ipotesi in cui sia accordata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la riduzione del tasso degli interessi di dilazione, l'Istituto provvederà al relativo conguaglio sull'importo del debito residuo oggetto della rateazione o al rimborso in caso di intervenuto pagamento della stessa;
- prenda atto che, qualora ottenga, ai sensi dei commi 15 e 16 dell'art. 116 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 del medesimo articolo, l'Istituto provvederà al relativo conguaglio sull'importo del debito residuo oggetto della rateazione o al rimborso in caso di intervenuto pagamento della stessa;
- si impegni ad effettuare, in caso di accoglimento, sia il versamento delle rate mensili accordate e definite nel piano di ammortamento, sia il versamento dei contributi correnti mensili o periodici;
- provveda ad effettuare il versamento della prima delle rate complessivamente accordate prima o contestualmente alla sottoscrizione, per accettazione, del piano di ammortamento.

- D) Al termine dell'istruttoria, sulla base dei criteri sopra elencati, la domanda di dilazione viene definita con provvedimento motivato, che può essere di accoglimento o di rigetto; in caso di accoglimento il provvedimento deve contenere il piano di ammortamento.
- E) Una domanda di dilazione riferita alle medesime partite a debito che avevano formato oggetto di una precedente domanda può essere ricevuta solo nel caso in cui, per carenza di uno dei requisiti, non sia stato emesso il piano di ammortamento.
- F) Il piano di ammortamento a rate costanti è pari al numero di rate accordate e le rate successive alla prima avranno scadenza mensile a 30 giorni dalla data di versamento della prima rata.  
 Qualora il pagamento della prima rata abbia una scadenza successiva a 15 giorni dalla data di presentazione della domanda, il versamento da effettuare, anteriormente o contestualmente alla sottoscrizione del piano di ammortamento, sarà pari al numero di rate già scadute in relazione alle mensilità trascorse.  
 La mancata sottoscrizione e/o il mancato o parziale pagamento della prima rata o delle rate scadute alla data di sottoscrizione, comporta l'annullamento del piano di ammortamento emesso.  
 In tale ultimo caso, i debiti che hanno formato oggetto del predetto piano di rateazione saranno richiesti al contribuente con Avviso di Addebito e non potranno essere proposti in una nuova rateazione amministrativa.

- G) L'imputazione dei versamenti mensili delle rate accordate avviene secondo i criteri di graduazione indicati nell'ambito della presente determinazione. Detti versamenti sono accettati dall'Istituto a titolo di acconto sul credito oggetto di rateazione e senza pregiudizio di ogni atto o azione che l'Istituto ritenga eventualmente opportuno iniziare, in qualsiasi momento, per il recupero immediato del credito residuo.
- H) Il pagamento in forma dilazionata dei crediti compresi nella domanda definita con esito favorevole è subordinato alla circostanza che, nel corso della rateazione, il contribuente provveda al regolare versamento sia della contribuzione dovuta per ciascuna gestione previdenziale, alle rispettive scadenze di legge, sia delle rate accordate.
- I) Il mancato pagamento di due rate mensili consecutive comporta la revoca della rateazione concessa con effetto dalla data di adozione del relativo provvedimento di revoca.  
I crediti oggetto della rateazione revocata saranno richiesti al contribuente con Avviso di Addebito.
- L) L'inadempimento dell'obbligo di versamento dei contributi correnti, pur in presenza di regolarità delle rate accordate, comporta la revoca della dilazione concessa con effetto dalla data di adozione del relativo provvedimento di revoca.  
I crediti residui oggetto della rateazione revocata saranno richiesti al contribuente con Avviso di Addebito.  
La condizione di regolarità, tuttavia, permane nel caso in cui l'omesso versamento della contribuzione mensile o periodica regolarmente denunciata o imposta, per un periodo non superiore a tre mesi per i datori di lavoro ed i committenti e ad un trimestre/rata per i lavoratori autonomi, sia regolarizzata attraverso l'accesso ad un apposito piano di rientro, per una sola volta nel corso della rateazione e con pagamento da effettuare in un numero massimo di sei mesi.  
Il mancato versamento mensile della rata determinata con il piano di rientro comporterà la revoca immediata della rateazione; il credito residuo oggetto della rateazione e l'importo ancora dovuto per le mensilità regolarizzate con il piano di rientro saranno richiesti al contribuente con Avviso di Addebito.
- M) I provvedimenti adottati sono definitivi e contro gli stessi non è ammesso ricorso ad altro Organo dell'Istituto.
- N) La presentazione della domanda di rateazione non preclude la possibilità per l'Istituto di porre in essere le iniziative ritenute più idonee per la tutela del credito nelle more della sua decisione o, in caso di rateazioni già deliberate, nel corso del suo svolgimento.